



Salvatori & Di Nunzio S.a.s.
Studio di Consulenza

**Modalità semplificate relative agli adempimenti per
l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei ri-
fiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
DECRETO 1 febbraio 2018 (GU n.32 del 8-2-2018)**

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.	3
Art. 4 - Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico.....	4
Art. 5 - Raccolta e trasporto occasionali	4
Allegato «A» (art. 3, comma 1).....	5
Allegato «B» (art. 3, comma 2).....	8
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1	9
DM 120/2014 - Art. 10. - <i>Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo</i>	10
Deliberazione 24 aprile 2018 – Individuazione Categoria 4-bis dell'Albo.....	11

IL DIRETTORE GENERALE per i rifiuti e l'inquinamento

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale dispone che «la microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;

Visto l'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi;

Visto l'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il presente decreto definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonché ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalità semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 3 - Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo.

1. Nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all'allegato «A». L'attività di raccolta sopra descritta deve, in ogni caso, concludersi nell'ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

2. Il formulario di identificazione é compilato secondo le modalità indicate nell'allegato «B».

3. Durante l'attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

4. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui é intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui é stato effettuato il prelievo.

5. Una copia del formulario é conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

6. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.

Art. 4 - Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico

I soggetti individuati all'art. 2 possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

Art. 5 - Raccolta e trasporto occasionali

1. Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.

2. Per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Roma, 1° febbraio 2018 Il direttore generale: Grillo

Allegato «A» (art. 3, comma 1)

**FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI NEL CASO DI RACCOLTA PRESSO
PIÙ PRODUTTORI O DETENTORI SVOLTA CON LO STESSO VEICOLO**

Serie e Numero: del/...../.....
Numero registro:

[1] Produttori /detentori

1. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

2. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

3. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

4. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

5. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

6. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

7. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

8. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data./...../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

9. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data. .../.../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

10. Produttore /Detentore.....C. fisc.
Data. .../.../..... Ora: Indirizzo.....
Firma

[2] Destinatario:C. fisc:.....
Luogo di destinazione:N. Aut. del .../.../.....

[3] Trasportatore del rifiuto: C. fisc:.....
N. Aut/Albo:del .../.../.....

Annotazioni:

.....
.....
.....

[4] Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione:.....
.....

Codice Europeo:/.....Stato fisico: [1] [2] [3] [4].

Caratteristiche di pericolo:.....

N.Colli/contenitori:.....

[5] Rifiuto destinato a:(recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico fisiche:

[6] Quantità

1. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
2. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
3. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
4. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
5. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
6. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
7. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
8. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
9. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....
10. Produttore/detentore	kg/litri.....	P.lordo.....	Tara.....

[7] Percorso (se diverso dal più breve):

[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: [SI] [NO]

[9] Firme:

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

[10] Cognome e nome conducente

Targa automezzo:.....Targa rimorchio:

Data e ora inizio trasporto:

[11] - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico è stato:

accettato per intero

accettato per la seguente quantità (kg/litri):.....

respinto per le seguenti motivazioni:.....

.....

Data./.../.....

FIRMA DEL DESTINATARIO:

Allegato «B» (art. 3, comma 2)

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Per la compilazione dell'allegato «A» si richiamano:

- allegato «C» al decreto del Ministero dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
- circolare del Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98. (Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998 n. 212) sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

Per quanto non specificato nella sopra richiamata documentazione si precisa quanto segue:

- il destinatario annota nel registro di carico e scarico il peso totale da lui accettato come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario e vi annota/allega l'elenco dei singoli conferitori con i relativi pesi/volumi;
- nel caso di raccolta effettuata per un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore provvede alla compilazione di un FIR aggiuntivo;
- le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo di cui al campo [4] nonché quelle relative al campo [8] sono inserite esclusivamente nel caso di rifiuti sottoposti a normativa ADR.

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1

Comma 123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Comma 124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

DM 120/2014 - Art. 10. - *Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo*

1. *escluso*.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:

a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;

c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:

1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;

2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.

Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;

e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;

f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

h) *escluso*;

i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

3 e 4. *escluso*.

Deliberazione 24 aprile 2018 – Individuazione Categoria 4-bis dell'Albo



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 24 aprile 2018.

Individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124). Criteri e requisiti per l'iscrizione.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare l'articolo 212, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto l'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 123, della medesima legge, l'Albo nazionale gestori ambientali debba individuare le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 32 dell'8 febbraio 2018, di attuazione dell'articolo 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, ad individuare le modalità semplificate d'iscrizione, nonché i quantitativi annui massimi per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo e, in particolare, l'articolo 9, comma 6, il quale affida al Comitato nazionale la possibilità di individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, normandole in sottocategorie;

DELIBERA

Articolo 1

(Individuazione della sottocategoria 4-bis ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del DM 120/2014)

E' individuata la sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4



agosto 2017, n. 124). L'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.

Articolo 2

(Requisiti e condizioni)

Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4-bis debbono:

- a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
- b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), del DM 120/2014;
- c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Articolo 3

(Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati e relativi quantitativi)

Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis possono raccogliere e trasportare, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998)
15 01 04	imballaggi metallici
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)



Articolo 4
(Procedura d'iscrizione)

1. Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4-*bis* presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all' allegato "A", con la quale attestano:

- a) la sede dell'impresa;
- b) le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose
- d) il pagamento del diritto di segreteria

2. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese iscritte ai sensi della presente deliberazione e, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera l'iscrizione.

3. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 120/2014.

4. L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

5. Alle comunicazioni di cui alla delibera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 giugno 2018.

Il SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare



Il PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

ALLEGATO "A"

Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per la sottocategoria 4-bis

Marca da bollo
Valore corrente

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.....
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI

**COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISCRIZIONE/RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
ALL'ALBO NELLA SOTTOCATEGORIA 4-bis DI CUI ALL'ARTICOLO 4, DELLA
DELIBERA N. 2 DEL 24 APRILE 2018**

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Carica

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa.....

Codice fiscale/Partita IVA
.....

con sede legale in:

Comune..... via/p.zza
n°.....CAP.....Prov. (.....)
Telefono..... Fax.....
Email.....PEC.....
Posizione INPS..... Posizione INAIL.....

Comunica ai fini dell'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella sottocategoria 4-bis per effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi in quantità non eccedenti le 400 tonnellate annue, impiegando non più di due veicoli la cui portata utile non supera complessivamente 3,5 tonnellate.

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e int., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso.



- d) che i veicoli sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto, e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo.....del modello di provvedimento contenuto nell'allegato alla deliberazione del Comitato Nazionale
- e) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Data.....

Titolare/Legale Rappresentante

.....

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

<i>Documento</i> _____ <i>n.</i> _____ <i>rilasciato il</i> ____/____/____ <i>da</i> _____ <i>scadenza</i> _____

La presente comunicazione di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di comunicazione in marca da bollo.
- attestato del versamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00.
- attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00.
(In caso di prima iscrizione si applica l'articolo 24, comma 4, del DM 3 giugno 2014, n. 120)
- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.

